



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

- Collegio di Lavoro -

composta dai Signori Magistrati

Dott. Mario Pellegrini - Presidente -
Dott. Lucio Benvegna - Consigliere relatore -
Dott. Andrea Doardo - Giudice ausiliario -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 344 del Ruolo 2015, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 14/12/2015

da

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli Avv. Franco Maria Foramiti e Giovanni Maria Maggio in forza di procure generali alle liti del 23/12/2011 rep.n.80974 del Notaio Castellini di Roma

- appellante -

contro

le,
Delle Vedove

D
pe, rappresentati e difesi dagli Avv. Prof. Arnando Tursi, Prof. Angelo Pandolfo e Annalisa Cappiello per mandati in calce ai rispettivi ricorsi di primo grado

- appellati -

Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.102/2015 del Tribunale di Pordenone - accertamento negativo obbligazione contributiva.

Causa chiamata all'udienza di discussione del 14/7/2016.

Firmato Da: BENVEGNI LUCIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4e9ed50a87a127241ecc6a3c3cd790 - Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ade6f01010500d3eetbcf107697b9724c
Firmato Da: PELLEGRINI MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 9bfc24575c3bcd78f9634ab38468ead

Conclusioni

Per l'appellante: si chiede che l'Ecc. Conte di Appello di Trieste, previa fissazione dell'udienza di discussione e la nomina del Giudice relatore, voglia in riforma integrale della sentenza n. 102/2015 resa e depositata il 24 giugno 2015, non notificata, del Giudice del Lavoro del Tribunale di di Pordenone, rigettare i ricorsi perché infondati in fatto e in diritto, con condanna al pagamento delle spese del grado di giudizio.

Per gli appellati: voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così pronunciare: - rigettare l'appello ex adverso proposto, perché infondato, per tutti i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 102/2015 del Tribunale di Pordenone del 24 giugno 2015, accertando e dichiarando l'insussistenza dell'obbligo degli appellati di iscriversi e di versare contributi alla gestione degli esercenti attività commerciale presso l'INPS, per difetto dei presupposti di legge; - con vittoria di spese, diritti e onorari di causa per entrambi i gradi del giudizio.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)

Con separati ricorsi depositati l'11, il 17 e il 21/11/2011, il 15/12/2014 e il 2/2/2015 gli odierni appellanti sig.ri E

si

e convenivano in giudizio l'INPS avanti al Tribunale di Pordenone esponendo di aver svolto l'attività di "produttori diretti" per conto di Alleanza Toro e, in precedenza, Alleanza Assicurazioni s.p.a.; che l'Istituto previdenziale aveva pretese la loro iscrizione alla Gestione Commerciali della legge 613/66 e il pagamento dei relativi contributi; che fino al 2003 quest'obbligo sicuramente non sussisteva, essendo stato introdotto, per i produttori assicurativi non dipendenti, solo dall'art.44 comma 2 del d.l. 269/2003 convertito in legge 326/2003: che quest'ultima norma rinviava al contratto collettivo del 25/5/1939, nel

quale erano previste cinque gruppi di produttori delle agenzie di assicurazione; che per i produttori occasionali, appartenenti al V gruppo, il contratto non dettava alcuna disciplina né sostanziale né previdenziale; che l'obbligo assicurativo era stato introdotto solo nel 2003 e solo per i produttori autonomi degli agenti riconducibili al III e IV gruppo; che quindi la pretesa dell'INPS di assoggettarli all'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti era priva di fondamento, e ciò sia perchè il contratto corporativo del 1939 riguardava solo i produttivi degli agenti e non anche i produttori diretti, sia perchè essi non erano comunque riconducibili, per il contenuto e le caratteristiche del rapporto e della loro attività, al III o IV gruppo di produttori ai sensi del contratto collettivo.

Eccepcionano i ricorrenti anche l'intervenuta prescrizione dei pretesi crediti dell'Istituto previdenziale.

Si costituiva in giudizio l'INPS replicando che vi era prova documentale del fatto che i ricorrenti avevano svolto negli anni 2007 e 2008 attività come produttori di III e IV gruppo a favore di Alleanza Assicurazioni; che i ricorrenti, al di là del fatto di aver operato direttamente per la compagnia, avevano svolto attività di intermediazione nel settore assicurativo riconducibile al contratto collettivo del 1939 e poi alla disciplina del d.lgs. 209/2005; che in sostanza la figura dei produttori di III e IV gruppo del contratto collettivo del 1939 è stata assorbita da quella dei produttori diretti della Sezione C del registro previsto dal d.lgs. 209/2005, mentre la figura del produttore occasionale è scomparsa dall'ordinamento; che di conseguenza l'art.44 del d.l. 269/2003 risulta diretto a dare copertura previdenziale a tutti gli intermediari assicurativi, indipendentemente dal fatto che operino per un'agenzia o direttamente per la compagnia assicuratrice; che i ricorrenti avevano operato in modo abituale e continuativo ed erano riconducibili al IV gruppo del contratto collettivo del 1939, pochè non avevano l'obbligo di un determinato minimo di produzione ed erano compensati con provvigioni o con provvigioni e premi di produzione; che sussistevano altresì i requisiti della abitualità e prevalenza richiesti dall'art.12 della legge 662/96, peraltro non applicabile al caso concreto, essendo questo regolato

dall'art.44 del d.l. 269/2003; e infine che - decorrendo la prescrizione dal 16 giugno dell'anno successivo a quello di produzione del reddito costituente base imponibile - il verbale di accertamento era stato tempestivamente redatto e non si era verificata alcuna prescrizione.

Con sentenza pronunciata il 24/6/2015 il Tribunale di Pordenone, tralasciato l'esame dell'eccezione preliminare di prescrizione in virtù del principio processuale della ragione più liquida, accertava l'insussistenza del credito contributivo dell'INPS osservando che l'art.44 del d.l. 269/2003 fa riferimento alla figura del produttore di assicurazione descritto nel C.C.N.L., a prescindere dal soggetto con cui è instaurato il rapporto di intermediazione; e che però la posizione dei ricorrenti non era assimilabile a quella dei produttori del IV gruppo di cui al contratto collettivo del 1939, non essendo sufficiente a questo scopo il mero dato formale della presenza di una lettera di autorizzazione.

Contro questa decisione ha proposto appello l'INPS deducendo: a) che interpretare la normativa vigente in modo da escludere dalla tutela previdenziale la categoria dei produttori assicurativi come i ricorrenti contrasta con l'evoluzione della normativa stessa e con il principio costituzionale dettato dall'art.35 Cost.; b) che far dipendere la tutela previdenziale dalla possibilità del produttore di sottoscrivere la proposta contrattuale contrasta con la ratio della disciplina; c) che in ogni caso la lettera di autorizzazione rilasciata ai produttori di Alleanza corrisponde a quella prevista per i produttivi del IV gruppo; d) che il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto irrilevante l'organizzazione interna di Alleanza; e) che la figura del produttore dei gruppi III e IV del contratto collettivo del 1939 è compatibile con quella del produttore iscritto alla Sezione C del registro istituito dal d.lgs. 269/2003.

Si sono costituiti in giudizio gli appellati insistendo per la conferma dell'impugnata sentenza.

★ ★ ★

Il Tribunale di Pordenone - premessa l'irrilevanza ai fini della decisione della struttura organizzativa interna di Alleanza Assicurazioni e cioè del fatto che i

produttori della cui posizione assicurativa si discute in causa abbiano avuto un rapporto diretto con la Compagnia assicurativa piuttosto che con le agenzie di questa (e sul punto non vi è stato appello, nè principale nè incidentale) - ha accolto la domanda proposta dai ricorrenti affermando che costoro non appartenevano, nel periodo oggetto di controversia, al IV gruppo previsto dall'art.1 dei C.C.N.L. del 1939 e ciò, in estrema sintesi, per due ragioni principali: perchè dovevano limitarsi alla segnalazione del nominativo di possibili clienti (senza avere il potere, e il dovere, di procurare affari e di sottoscrivere proposte di assicurazione) e non erano titolari di una zona o piazza.

Contro questi argomenti l'appellante INPS ha sollevato, sempre in sintesi, tre obiezioni, rilevando: 1) che l'art.44 del d.l. 269/2003 è finalizzato a dare attuazione al principio sancito dall'art.35 della Costituzione e quindi deve essere interpretato in senso estensivo e cioè in modo da ricomprendervi tutte le (o comunque il più alto numero possibile di) figure di produttore assicurativo, privilegiando l'aspetto sostanziale dello svolgimento di un'attività lavorativa autonoma piuttosto che i dati formali; 2) che la firma delle proposte di assicurazione costituisce, per i produttori del IV gruppo, una mera possibilità e cioè un elemento accessorio e non essenziale e costitutivo di questa figura di lavoratore autonomo; 3) che l'irrilevanza della struttura interna della compagnia assicurativa rende irrilevante anche il fatto che i produttori di Alleanza non avevano una zona o piazza.

Con il primo argomento l'INPS propone, in sostanza, un'interpretazione parzialmente additiva (più che costituzionalmente orientata) dell'art.44 comma 2 del d.l. 269/2003: la norma infatti ha introdotto l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti solo per *"i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939"*, lasciando fuori da questa forma di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti i produttori del 5° gruppo (e cioè i produttori occasionali), mentre invece l'Istituto pretende che essa venga intesa nel senso di attribuire la tutela previdenziale a tutte le categorie di produttori (così

superando, e di fatto abrogando, la distinzione fra i produttori liberi del 4° gruppo e i produttori occasionali del 5° gruppo, che invece il legislatore del 2003 ha chiaramente voluto mantenere)

L'unico parametro costituzionale di valutazione indicato dall'INPS è l'art.35, nel senso che l'art.44 del d.l. 269/2003 costituirebbe una applicazione del principio ivi sancito di riconoscimento del lavoro in tutte le sue forme (nonchè la realizzazione dell'obiettivo, che già si prefiggeva il contratto collettivo del 1939, di introdurre una tutela previdenziale per tutte le tipologie di produttori elencate nell'art.1), con la conseguenza (implicita) che, ove la norma fosse interpretata in modo da lasciare privi di questa tutela alcuni lavoratori (e in particolare i produttori di Alleanza Assicurazioni), essa sarebbe illegittima.

A questo proposito si deve ricordare che gli artt.35 e 38 della Costituzione non impongono al legislatore di attribuire a tutti i lavoratori la medesima tutela previdenziale, nè gli vietano di introdurre distinzioni fra le varie categorie (anche sotto il profilo temporale e cioè graduando l'estensione della copertura assicurativa obbligatoria), salvo probabilmente il limite della manifesta irrazionalità.

E pertanto il fatto che l'art.44 del d.l. 269/2003 abbia mantenuto ferma, sotto il profilo previdenziale, la distinzione fra i produttori dei gruppi 4° e 5° del contratto collettivo del 1939 (e cioè fra produttori liberi e produttori occasionali) non costituisce di per sè una violazione delle citate norme costituzionali, nè questa distinzione appare di per sè illogica e contraria all'art.3 della Costituzione (cosa peraltro mai neppure allegata dall'INPS).

Non vi è quindi spazio per un'interpretazione estensiva (o meglio additiva) dell'art.44 del d.l. 269/2003 (e neppure per rimettere la norma alla Corte Costituzionale, come sarebbe forse più corretto nel caso in cui la si ritenesse illegittima).

Con il secondo e terzo argomento l'INPS censura la sentenza del Tribunale di Pordenone per aver erroneamente escluso che i ricorrenti siano riconducibili al 4° gruppo di produttori ai sensi del contratto collettivo del 1939.

A questo proposito si deve osservare che l'individuazione del gruppo in cui

l'art.1 del contratto collettivo del 1939, richiamato dall'art.44 del d.l. 269/2003, nel senso che vanno considerati produttori liberi del 4° gruppo, e non produttori occasionali del 5° gruppo, quei produttori che svolgono la loro attività in modo prevalente e abituale).

Nel caso in esame l'INPS non ha allegato, e provato, la sussistenza di questi requisiti (essendosi limitato ad affermare che i ricorrenti avrebbero operato in modo continuativo, senza peraltro fornire prove di ciò o chiedere l'ammissione di qualche mezzo istruttorio sul punto).

Anche sotto questo profilo quindi la decisione del Tribunale di Pordenone appare meritevole di conferma.

L'oggettiva complessità e incertezza delle questioni trattate e la mancanza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità giustificano la compensazione delle spese di lite anche di questo grado del giudizio.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
respinge l'appello proposto dall'INPS contro la sentenza del Tribunale di Pordenone n.102/2015 di data 24/6/2015; compensa interamente fra le parti anche le spese di questo grado del giudizio; dà atto della sussistenza in capo alla parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.

Trieste, 14/7/2016.

Il Giudice Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)

Il Presidente
(dott.Mario Pellegrini)